



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 16 Maggio 2023

DEPOSITATI GLI EMENDAMENTI PER

LA DEROGA ALL'OBBLIGO DEI DUE ANNI NELLA PRIMA SEDE

Colleghi, rendiamo noto che presso la Camera dei Deputati sono stati depositati due importanti emendamenti a firma l' uno degli Onn.li [Chiara Tenerini](#) e [Paolo Emilio Russo](#) di [Forza Italia](#) e l'altro a firma degli Onn.li [Carmela Auriemma](#), [Alfonso Colucci](#), [Pasqualino Penza](#), [Riccardo Ricciardi](#), [Davide Aiello](#), [Valentina Barzotti](#), [Dario Carotenuto](#) e [Riccardo Tucci](#) del [Movimento 5 Stelle](#), finalizzati a poter derogare all' obbligo per i vigili del fuoco di permanenza di due anni nella sede di prima assegnazione, nei casi di disponibilità di posti presso la sede di residenza ed evitare così i fenomeni di pendolarismo incrociato. **Gli emendamenti accolgono le richieste CONAPO** (allegato). Nel ringraziare i parlamentari, rendiamo noto il testo, in attesa dell' iter parlamentare.

PROPOSTA EMENDATIVA DEPOSITATA DAGLI ONOREVOLI DI FORZA ITALIA CHIARA TENERINI E PAOLO EMILIO RUSSO



Dopo il comma 36. aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «**derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale**».

15. 18. Tenerini, Paolo Emilio Russo

PROPOSTA EMENDATIVA DEPOSITATA DAGLI ONOREVOLI DEL M5S CARMELA AURIEMMA, ALFONSO COLUCCI, PASQUALINO PENZA, RICCARDO RICCIARDI DAVIDE AIELLO, VALENTINA BARZOTTI, DARIO CAROTENUTO E RICCARDO TUCCI



Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all' ultimo periodo, dopo le parole «due anni» sono aggiunte le seguenti: «**derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale**».

15. 10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Vi terremo informati sugli sviluppi parlamentari.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 10 Maggio 2023

Prot. 65/23

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo Piantedosi

Al Sottosegretario all'Interno
On. Emanuele Prisco

All' Onorevole Relatore AC1114
Camera dei Deputati
On. Nazario Pagano

All' Onorevole Relatore AC1114
Camera dei Deputati
On. Walter Rizzetto

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura Lega

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido Parisi

All'Ufficio III Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del fuoco, S.P. e D.C.
Viceprefetto Renata Castrucci

Oggetto: **A.C. 1114 — Conversione in legge del D.L. 44/2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”.**

Richiesta EMENDAMENTO per deroga all' obbligo per i Vigili del Fuoco di due anni permanenza nella sede di prima assegnazione, nel caso di disponibilità presso la residenza.

L'art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, così come introdotto dal D.Lgs 127/2018 e s.m.i., ha previsto che per i Vigili del Fuoco neoassunti *“Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione **non può essere inferiore a due anni**”.*

Tale norma, nel tempo, ha determinato alcune storture, tra cui l'effetto di favorire personale con minore anzianità di servizio nell' essere assegnato a sedi ambite da personale più anziano e, ancor peggio, il favorire personale con minore anzianità di servizio nell' essere assegnato a sedi in cui è residente personale con maggiore anzianità di servizio ancora bloccato in altre sedi da questa norma.

Ciò, in alcuni casi, comporta anche che i vigili del fuoco bloccati nella sede di prima assegnazione per due anni, perdono (o vedono ritardarsi ulteriormente) la possibilità di essere trasferiti nella propria residenza anche successivamente, in quanto nel frattempo i posti disponibili vengono occupati da altro personale assunto successivamente ma svincolato dall'obbligo di permanenza dei due anni, in quanto fruitore di trasferimenti con le cosiddette “leggi speciali” (L. n. 104/92 (assistenza disabili gravi) – D.Lgs 267/00 (mandato politico) – D.Lgs 151/01 (figli minori di 3 anni).

In molte sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche del nord Italia, si sta creando ormai un “doppio pendolarismo” conseguenza del fatto che, le sedi ambite in quanto di residenza, sono ormai reciprocamente occupate da personale non residente, vincolato ai due anni, che avrebbe potuto trovare reciproco posto presso la propria residenza. Ciò determina un inutile duplicato pendolarismo.

Derogare all’ obbligo di permanenza dei due anni nella prima sede nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all’epoca dell’assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale nella sede di uscita, non determina disservizio in quanto tale personale verrebbe avvicendato in conseguenza del turnover o mobilità, garantendo quindi il mantenimento dei numeri in organico.

Più volte questo sindacato autonomo CONAPO [ha segnalato queste problematiche](#).

E’ attualmente in trattazione presso la Camera dei Deputati, la conversione in legge del Decreto Legge n. 44/2023 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, riguardante anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tanto sopra premesso Si chiede alle SS.LL. di adoperarsi per un apposito **EMENDAMENTO** che modifichi l’art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005, al fine di consentire al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di poter, nelle procedure di mobilità “derogare” all’ obbligo di permanenza dei due anni nella prima sede, **almeno nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all’epoca dell’assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale nella sede di uscita.**

Si resta in attesa di accoglimento della presente e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


